

Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

art. 2 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) le parole: <<lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti:<<lettera a)>>.

art. 2 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2016 è sostituito dal seguente:

<<3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il produttore di piante madri per marze, iscritte allo schedario viticolo, durante il periodo in cui è in produzione l'impianto comunica la propria intenzione di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti purché:

- a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
- b) i vitigni utilizzati rientrino tra le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- c) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.>>.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.